

44) DECRETO "SBLOCCA ITALIA" – MISURE DI CONTENIMENTO.

Lo scorso 26 aprile, il Governo ha annunciato il nuovo DPCM, soprannominato Decreto "Sblocca Italia", che introduce ulteriori misure volte a regolare la cd. Fase II dell'emergenza coronavirus, in vigore dal prossimo 4 maggio.

Esaminiamo nel dettaglio quali sono alcune delle principali novità e i cambiamenti che interesseranno questo momento dell'emergenza sanitaria contenute nei primi tre articoli.

- **Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.**

Anche in questo caso, gli unici **spostamenti** consentiti saranno quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità e urgenza. Tuttavia, nel corso della nuova fase, sarà possibile spostarsi per far visita ai **prossimi congiunti** purché non si creino assembramenti e siano rispettate le norme di distanziamento sociale. Resta, ancora, il divieto di spostamenti interregionali, salvo situazioni di emergenza, consentendo, però, il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza.

In combinato con quanto disposto dalle Regioni, sarà possibile aprire parchi e zone di verde ma con l'assoluto divieto di creare assembramenti per attività ludiche di qualsiasi genere. Al contrario, però, sarà possibile svolgere **attività fisica**, sempre e comunque nel rispetto delle distanze minime stabilite (2 metri per l'attività sportiva, 1 metro per ogni altra attività). Un'altra grande novità prevede la ripresa graduale delle **attività sportive**. Difatti, tutti gli atleti professionisti, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni¹, in ragione delle future olimpiadi ed eventi nazionali ed internazionali, potranno riprendere le proprie sessioni di allenamento. Ovviamente, al fine di contenere il contagio, gli allenamenti verranno svolti a porte chiuse ed il personale addetto dovrà attenersi a tutte le misure sanitarie indicate.

¹ **CONI**, Comitato olimpico internazionale italiano; **CIP**, Comitato italiano paraolimpico.

Resta fermo il divieto di svolgere e partecipare a manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose. Tuttavia, il Governo ha concesso le **cerimonie funebri** purché non vi partecipino più di 15 persone.

Continua la chiusura anche per scuole e università, di qualsiasi ordine e grado, compresi corsi master e di specializzazione, ad esclusione di quelli medici relativi alla formazione specialistica. Tutte le modalità per la prosecuzione della lezione e degli esami verranno, poi, individuate e chiarite dagli stessi dirigenti scolastici, nel rispetto delle norme di sicurezza ribadite dal Governo.

Anche in questa fase resta sospeso il commercio al dettaglio, eccezion fatta per quelle attività ritenute utili e necessarie che fino ad oggi hanno potuto svolgere il proprio lavoro, nell'ambito della piccola, media e grande distribuzione. Allo stesso modo, restano aperte edicole, tabaccai e farmacie.

Le **attività di ristorazione e bar** resteranno chiuse ma, nel corso di questa fase, potranno essere effettuate **consegne a domicilio** (già si poteva) e **d'asporto** (novità), fermo restando le norme igienico-sanitarie.

Sono comunque garantiti i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei trasporti, è compito dei Presidenti della Regione, in combinato con quanto disposto dal Ministero dei trasporti, individuare le misure più idonee a garantire i servizi minimi ai cittadini evitando, però, la diffusione del virus.

Si raccomanda, comunque, di prediligere ove possibile il lavoro agile, ivi comprese le attività professionali. Ogni ufficio, infatti, dovrà essere dotato di tutti i mezzi idonei a svolgere il lavoro in sicurezza e dovrà sanificare periodicamente tutti gli ambienti di lavoro.

- **Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.**

Nel corso di questa seconda fase, restano sospese alcune attività commerciali ed industriali salvo quelle contenute nell'allegato 3² del medesimo decreto nonché quelle considerate di

² Quali, ad esempio, le industrie manifatturiere, dei trasporti, di telecomunicazione e di erogazione dei servizi finanziari.

pubblica utilità o di erogazione dei servizi essenziali. Tutte le aziende dovranno ovviamente attenersi alle disposizioni rilasciate dal Ministero della salute per garantire un ambiente di lavoro sicuro e, nel caso di mancata attuazione dei protocolli previsti, le attività verranno immediatamente sospese.

Per le attività sospese, invece, previa comunicazione al Prefetto, sarà possibile accedere alle strutture al fine di predisporre le misure propedeutiche alla riapertura.

Sarà, poi, compito delle singole Regioni monitorare l'andamento dei contagi sul proprio territorio ed applicare eventualmente nuove misure di sicurezza per prevenire il propagarsi del virus.

- **Art 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.**

Sull'intero territorio nazionale, inoltre, verranno applicate le misure disposte dal Ministero della salute.

Il personale medico continuerà ad adottare tutti gli strumenti atti a prevenire il contagio. È raccomandato ad anziani, immunodepressi o persone con gravi patologie croniche e/o respiratorie di non uscire dalla propria abitazione. Le amministrazioni pubbliche e le aree di accesso ai servizi dovranno essere dotati di soluzioni disinfettanti.

Vi è, comunque, l'obbligo di indossare mascherine o una qualsiasi protezione delle vie respiratorie per tutti i soggetti che accedono a luoghi pubblici o utilizzano mezzi di trasporto. Restano le attività di commercio al dettaglio di prodotti elettronici, telefonici e affini, di ottica e fotografia nonché cartolerie, negozi di libri, di vestiti per bambini e neonati così come la vendita al dettaglio di fiori e piante.

In ragione della novità di cui all'art. 1 del DPCM, dal 4 maggio anche i servizi di **pompe funebri e le attività connesse** rientreranno nei "servizi per la persona" previsti nell'allegato 2.³

³ Servizi per la persona: attività di lavanderia (anche industriali), pulitura di articoli tessili, tintorie.

La questione dei “prossimi congiunti”.

Tra le principali novità del nuovo DPCM, c'è la possibilità di far visita ai “**prossimi congiunti**”. La grande perplessità che, però, nelle ultime ore, ha colpito gli italiani riguarda proprio loro: cosa si intende per prossimi congiunti?

Una definizione normativa generale di “**prossimi congiunti**” è ravvisabile solo per la materia penalistica. Specialmente facendo riferimento all'art. **307 4° comma c.p.**, *“s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”*.

Pertanto, sono parenti tutti coloro i quali discendono da un medesimo stipite. A titolo esemplificativo, un nonno e un nipote saranno parenti in linea retta, seppur di secondo grado, poiché discendono l'uno dall'altro, considerando la generazione intermedia del figlio/genitore.

Diversamente, invece, due fratelli sono considerati parenti in linea collaterale poiché nessuno di essi discende dall'altro ma, anzi, hanno lo stipite in comune (i genitori).

È opportuno precisare che per il nostro ordinamento è rilevante la parentela sino al 6° grado. Tuttavia, sono considerati allo stesso modo anche i cd. parenti affini, cioè i parenti del proprio coniuge. Essi, infatti, sulla base della regola latina *“adfines inter se non sunt adfines”* (*gli affini tra di loro non sono affini*), non sono direttamente legati da vincoli di sangue ma, considerando proprio l'affinità che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non è fatto alcun divieto di visita. Pertanto sarà possibile, ad esempio, per la nuora andare a trovare la suocera.⁴

Il Governo, nelle ultime ore, ha precisato che, superando il limite strettamente normativo suindicato – basato sul legame di parentela - rientrano tra i congiunti anche i fidanzati stabili.

⁴ <https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ecco-chi-sono-congiunti-che-si-potranno-incontrare-4-maggio-ADAsjyM>

Sulla scia di tale precisazione, rientrerebbero anche coloro i quali abbiano contratto un'unione civile. Sarebbe contraddittorio, infatti, vietare la visita di un soggetto al figlio dell'altro componente della coppia trattandosi, a tutti gli effetti, di un suo coniuge.

Tuttavia, al di fuori della legge penale, non è ancora del tutto chiaro o, almeno, definito normativamente cosa si debba intendere.⁵

Commercio al dettaglio consentito.

È ormai risaputo che vi sono alcune attività che, in ragione della loro utilità, anche durante il periodo di *lockdown*, hanno continuato a svolgere il proprio lavoro. Anche nel corso di questa fase transitoria, quindi, in attesa della graduale riapertura di ulteriori punti commerciali (prevista, salvo modifiche, per il 4 maggio, il 18 maggio ed il 1° giugno), sarà comunque possibile recarsi presso supermercati, ipermercati e affini nonché presso farmacie, tabaccherie ed edicole.

I codici ATECO.

A partire dal 4 maggio, parte del commercio all'ingrosso potrà finalmente riprendere la produzione.

Per commercio all'ingrosso s'intende l'attività di chi acquista e/o produce in grandi quantità per rivendere sia ad altri commercianti all'ingrosso che al dettaglio.

Vi sono alcuni campi che, purtroppo, l'emergenza sanitaria ha duramente colpito e che, inevitabilmente, avranno un grosso impatto sull'economia italiana.

Il settore **tessile e moda**, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di confezionamento, potrà ripartire. Il sistema moda in Italia conta circa 82mila imprese di cui il 56% in ambito abbigliamento, 19% in ambito tessile e il resto nel segmento della pelletteria con oltre 20mila aziende.

Il mercato delle **auto** è stato uno tra i più colpiti dall'emergenza Covid-19. Si è infatti stimato che, per fine anno, ci sarà un calo delle immatricolazioni fra il 32 e il 46% rispetto al 2019.

⁵ <https://www.nextquotidiano.it/4-maggio-chi-sono-i-congiunti-fase-2/>

Allo stesso modo, anche il settore del **vetro** ha subito un forte calo, soprattutto in ragione del suo impiego. Il 65%, infatti, è utilizzato per l'edilizia.

Il **legno**, invece, rappresenta circa il 4% degli occupati in Italia ed è ovviamente connesso al settore carta e cartone. Ricordiamo che la filiera italiana del legno è la prima in Europa e la seconda nel mondo, dopo la Cina.

Sostanzialmente, quindi, seppur il commercio al dettaglio riaprirà il 18 maggio, il commercio all'ingrosso ha iniziato le attività preliminari già dal 27 aprile.⁶

Militerni & Associati
Dott.ssa Teresa Marullo

⁶ https://www.corriere.it/economia/aziende/20_aprile_27/tessile-manifattura-costruzioni-commercio-ecco-attivita-che-possano-ripartire-4-maggio-954ee980-8851-11ea-96e3-c7b28bb4a705.shtml